

# La direttiva Servizi ora cambia forma

DI MARILISA BOMBI

**I**ndicazione del nominativo del direttore tecnico nel repertorio delle notizie economiche, tenuto dalla Camera di commercio, per gli acconciatori e le imprese di estetica; estensione della disciplina prescritta per le tintolavanderie ai servizi self service; ridisciplina per l'apertura dei magazzini generali e per l'impianto dei nuovi mulini. Ed, inoltre, modifica testuale delle disposizioni che prevedono l'esercizio dell'attività a seguito di dichiarazione di inizio attività. Sono queste alcune delle rilevanti modifiche inserite in un schema di decreto legislativo licenziato dal governo ed il cui iter di approvazione dovrà inevitabilmente subire



un'accelerazione visti i tempi stretti per le sua approvazione.

**Scadenza ravvicinata.** Scade, infatti, il 7 maggio prossimo, ovvero a due anni dal primo provvedimento) il termine che il Parlamento, con la legge comunitaria 2008 (legge 88/2009, art. 1, comma 5), ha concesso al Governo per apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 59/2010, entrato in vigore l'8 maggio del 2010. Con tale dlgs è stata formalmente recepita nell'ordinamento interno la

direttiva Servizi cosiddetta Bolkestein che ha innovato la disciplina per l'esercizio di diverse attività economiche. Queste, in sintesi, alcune delle più rilevanti novità.

**Il direttore tecnico iscritto al Rea.** Qualora il titolare dell'impresa che opera nel settore dei servizi alla persona riconducibili all'attività di estetica e di acconciatore non eserciti in forma artigiana e quindi non sia in possesso della qualificazione prescritta, è tenuto a nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali. Il nominativo di quest'ultimo, dovrà figurare nel repertorio delle notizie economiche e amministrative oltre a garantire la sua costante presenza all'interno dei locali, così come aveva espressamente stabilito, all'art. 77, il dlgs 59/2010.

**Lavanderie self service a norma.** Il Governo ha deciso di equiparare, per quanto riguarda i requisiti tecnici previsti per l'esercizio dell'attività, le tintolavanderie tradizionali alle lavanderie self service. In sostanza, con la legge 84/2006 era stato affidato alle regioni il compito di «definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese» [...]. Ora questi requisiti, qualora siano stati individuati da ogni singola regione, si applicheranno a tutte le fattispecie con esclusione dell'obbligo del possesso del requisito professionale da parte del titolare e, quindi, della eventuale nomina del direttore tecnico.

**Magazzini generali e mulini.** L'istituzione e l'esercizio di un magazzino generale rimane di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ma il procedimento viene avviato mediante una segnalazione certificata di inizio attività da presentare al registro imprese che ne trasmetterà i dati allo sportello unico.